

Prefettura Foggia
Prot. Uscita del 01/06/2017
Numero 0020756
Classifica 06.16



Prefettura di Foggia
Ufficio Territoriale del Governo

Fax nr. 0881/799415 pec: entlocali.preffg@pec.interno.it - elettorale.preffg@pec.interno.it

data del protocollo informatico

Ai Consiglieri comunali
D'Ambrosio
Giagnorio
Marinacci
Ritoli
Villani
Vitale
Zuccaro
del Comune di
San Nicandro Garganico

E p.c.

Al Sig. Sindaco del Comune di
San Nicandro Garganico

OGGETTO: Comune di San Nicandro Garganico. – Esposto dei consiglieri di opposizione – Seduta del Consiglio Comunale dell'8/5/2017

Si fa riferimento all'esposto in data 19.5.2017 nel quale si riportano fatti e circostanze avvenuti nella seduta del Consiglio Comunale dell'08/05/2017, nel corso della quale il suddetto organo ha disposto la surroga di un consigliere comunale dimissionario e quindi ha proceduto all'approvazione del bilancio 2017-2019.

Nello stesso esposto, in riferimento ad asserite condizioni di disordine amministrativo è stato chiesto alla scrivente di valutare la sussistenza delle condizioni per promuovere lo scioglimento del Consiglio Comunale, atto sanzionatorio che, come noto, può essere disposto nella ricorrenza delle tassative previsioni indicate dalla legge.

In merito a quanto nello stesso segnalato si informa che la scrivente ha acquisito il parere del Ministero dell'Interno al quale è stato puntualmente rappresentato lo svolgimento degli eventi a partire dalla mancata approvazione del bilancio 2017-2019 nella seduta del Consiglio del 26.4.2017 avendo l'atto conseguito solo la parità dei voti.

In merito il citato Ministero ha osservato che *"in materia di approvazione del bilancio di previsione la giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che tutta la procedura prevista nell'art. 141, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000 è essenzialmente finalizzata a sollecitare l'approvazione del bilancio da parte del competente organo consiliare, ponendosi l'intervento sostitutivo come estrema misura sanzionatoria una volta constatato che, nonostante l'ulteriore*



Prefettura di Foggia
Ufficio Territoriale del Governo

Fax nr. 0881/799415 pec: entilocali.preffg@pec.interno.it - elettorale.preffg@pec.interno.it
termine appositamente assegnato dall'autorità prefettizia, l'organo consiliare sia comunque rimasto inattivo non provvedendo in merito; ne discende che deve propendersi per la natura ordinatoria-acceleratoria sia del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, sia del termine ultimo fissato su iniziativa dell'autorità prefettizia.

Più in particolare l'intervento dissolutorio deve essere dispostosolo a seguito della constatata inadempienza all'intimazione puntuale ed ultimativa dell'autorità prefettizia, che attesti l'impossibilità o la riottosità del Consiglio a procedere all'approvazione del documento contabile anche oltre il termine assegnato (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 19 febbraio 2007, n. 826; TAR Campania, sezione prima, n. 04584 del 22 settembre 2015).

La procedura sollecitatoria di cui al richiamato comma 2, per la sua complessità, è diretta infatti a limitare al minimo l'intrusione dell'Autorità governativa, in un'ottica del rispetto della sfera di competenza, di rilievo anche costituzionale di cui gli enti sono titolari (cfr. TAR Molise, sez. I, sentenza n. 163 del 14 marzo 2014).

Ciò posto, come peraltro evidenziato anche nella nota di codesta Prefettura, atteso che il comune di San Nicandro Garganico ha approvato il documento contabile entro i termini della diffida, nessuna inadempienza può essere imputata a quel consesso e, conseguentemente, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per l'attivazione della procedura di scioglimento di cui al più volte citato art. 141, comma 2, del T.U.O.E.L., n. 267/2000.

Per quanto più in particolare attiene al procedimento di surroga del consigliere dimissionario questa Amministrazione si è sempre espressa nel senso che la surroga è da ritenersi un atto dovuto, che non implica alcun profilo di discrezionalità. Tale adempimento risulta funzionalizzato a realizzare l'obiettivo della ricostruzione del plenum dell'organo consiliare nonché a garantire l'esercizio dello "jus ad officium" del consigliere subentrante. (cfr.: "Incomune", parere del 16/02/2017).

In ogni caso, come anche evidenziato nella nota alla quale si risponde, al prefetto non sono demandati poteri di controllo sulla legittimità degli atti assunti dagli organi degli enti locali.

Come noto, infatti, con la riforma del titolo V della Costituzione operata dalla legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3 e la conseguente abrogazione degli artt. 125, comma 1, e 130 della Costituzione è venuto meno il controllo statale sugli atti amministrativi delle regioni e quello regionale sugli atti amministrativi degli enti locali. Un affievolimento del sistema dei controlli sugli atti del resto era già stato operato dalla disciplina delineata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. legge Bassanisi bis).

Conseguentemente l'accertamento della eventuale legittimità degli atti menzionati, deve intendersi rimesso esclusivamente all'autorità giurisdizionale in sede di ricorso al TAR ovvero a quella amministrativa attraverso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica".

IL PREFETTO
(Firma)